



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle
Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 11-10-2018

DELIBERAZIONE N. 456

OGGETTO: ACCORDO TRA LA CASSA DELLE AMMENDE, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME PER LA PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA RELATIVA AD INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno undici del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 576 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE COLAVITA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE MAZZUTO LUIGI d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di fare proprio l'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni, le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale, allegato e parte integrante del presente atto;
- di notificare il presente provvedimento alla Cassa delle Ammende e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Documento istruttorio

Oggetto: Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni, le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale. Provvedimenti.

PREMESSO:

- che per effetto dell'art. 117 Cost., del d.lgs.1128 e della L. 3280, le Regioni/Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.
- che, in considerazione "della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento sociale", sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;
- che la coerenza programmatica dei diversi livelli di governance, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo e lavorativo delle persone, e quindi anche delle persone sottoposte a misure penali;
- che anche la programmazione integrata dei progetti per favorire il reinserimento sociale costituisce, dunque, uno strumento fondamentale per garantire l'erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti;

CHE la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone in esecuzione penale;

RILEVATO che le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, anche con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l'inclusione sociale;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dott. Stefano Bonaccini con la quale viene trasmesso a tutte le Regioni/PA l'Accordo tra la Cassa

delle Ammende, le Regioni e le PA per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale sottoscritto in data 26 luglio 2018 dallo stesso Presidente Bonaccini e da quello di Cassa delle Ammende Dott. Gherardo Colombo;

CONSIDERATO che l'adesione all'Accordo di che trattasi rappresenta una opportunità per la Regione Molise che potrà integrare gli interventi già programmati o realizzati, sia all'interno della programmazione di cui al Piano Sociale Regionale 2015/18 che di quella di cui all'OT 9 del POR 2014/2020, in favore di persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale con risorse eventualmente rese disponibili da Cassa delle Ammende;

VISTO l'allegato Accordo tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome che forma parte integrante del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di fare proprio l'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni, le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale, allegato e parte integrante del presente atto;
- di notificare il presente provvedimento alla Cassa delle Ammende e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MICHELE COLAVITA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



18/88/CR08/C8-C9

**ACCORDO
TRA
LA CASSA DELLE AMMENDE, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME**

**PER LA PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA,
RELATIVA AD
INTERVENTI D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN
ESECUZIONE PENALE**

LA CASSA DELLE AMMENDE

LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

nell'intento di perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali.

Premesso

- che per effetto dell'art. 117 Cost., del d.lgs.112 98 e della L. 328 00, le Regioni/Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.
- che, in considerazione "della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento sociale", sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;

- che lo Statuto della Cassa delle Ammende, approvato con D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102 prevede che le risorse dell'Ente siano, tra l'altro, destinate all'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
- che la coerenza programmatica dei diversi livelli di governance, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo e lavorativo delle persone, e quindi anche delle persone sottoposte a misure penali;
- che anche la programmazione integrata dei progetti per favorire il reinserimento sociale costituisce, dunque, uno strumento fondamentale per garantire l'erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti;
- che la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone in esecuzione penale.

Tenuto conto

- che le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, anche con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l'inclusione sociale;
- che la Cassa delle Ammende in attuazione del mandato istituzionale ex lege 9 maggio 1932, n. 547, modificato dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102, promuove il coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali per favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Le Amministrazioni firmatarie convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare per la promozione di una programmazione condivisa degli interventi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale, con particolare riferimento alla realizzazione di:

a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro;

b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti,

in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria; L'Accordo ha l'obiettivo generale di rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e mettere a sistema le risorse messe in campo per l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale.

Articolo 2 – Governance

Viene costituita un'apposita Cabina di regia e di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari da avviare nell'ambito della presente intesa che operativamente verrà sostanziata da una specifica progettazione di livello territoriale e regionale. Tale organismo è composto da rappresentanti designati dalla Cassa delle Ammende e dalle Regioni/Province e avrà i seguenti compiti:

1. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
2. assicurare il monitoraggio sull'andamento generale delle azioni progettuali territoriali e regionali poste in essere con risorse congiunte;
3. individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale, realizzate in collaborazione tra il settore del lavoro, della formazione, delle politiche sociali, dello sviluppo economico;
4. promuovere, sui singoli territori e a livello interregionale, la creazione o il potenziamento di reti e di servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti alle persone in esecuzione penale;
5. ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare in futuro nuovi interventi a supporto dello sviluppo e dell'innovazione dei servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale;
6. definire e realizzare azioni di cooperazione finalizzate allo scambio di prodotti e servizi ed alla realizzazione di azioni e servizi comuni;
7. individuare i criteri generali per la valutazione delle proposte progettuali a livello territoriale.

Con l'adesione al presente Accordo la Cassa delle Ammende e le Regioni/Province autonome che lo recepiscono si impegnano a:

- promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale;
- promuovere un sistema di servizi territorialmente omogeneo ed efficace con il coinvolgimento degli attori economici, per realizzare percorsi integrati e personalizzati di inclusione lavorativa, nonché individuare modelli organizzativi sostenibili ed eventualmente esportabili;
- avviare interventi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale in coerenza con gli obiettivi programmatici stabiliti congiuntamente in attuazione dei rispettivi Statuti;

Gli interventi avviati consentiranno di acquisire i dati necessari per l'individuazione di uno o più modelli organizzativi di servizi integrati per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, in grado di rispondere alle effettive esigenze dell'utenza e a garantire un miglior livello di sicurezza dei cittadini.

Articolo 3 – Aspetti finanziari

La realizzazione degli interventi sarà sostenuta dalla Cassa delle Ammende e dalle Regioni/Province autonome, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie e secondo gli accordi operativi che saranno presi in sede di programmazione condivisa degli interventi.


Articolo 4 – Durata e validità

Il presente Accordo ha validità per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà, se necessario, essere revisionato, su proposta della Cabina di regia.


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 26 luglio 2018

Presidente Cassa delle Ammende

Gherardo Colombo


Presidente Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Stefano Bonaccini




Prot. n. 3691/C7SAN

Roma, 03 agosto 2018

Ai Signori Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome

Ai Signori Referenti

E p.c. Assessore Luigi Mazzuto
Coordinatore Commissione
Politiche Sociali

Assessore Cristina Grieco
Coordinatore Commissione
Istruzione, Lavoro, Innovazione e
ricerca

LORO SEDI

Caro Presidente,

ti trasmetto, per il seguito di competenza, al fine di garantire un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, l'**Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale**, approvato in data 26 luglio u.s. dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Con il presente Accordo, le Amministrazioni che vorranno aderire, promuoveranno forme di collaborazione per una programmazione condivisa degli interventi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale.

Grato per l'attenzione, invio cordiali saluti.

Stefano Bonaccini

All: c.s.